

CAPITOLATO

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA’ SITO IN GENOVA, VICO ROSA.

Art. 1 - OGGETTO

L’oggetto del presente capitolato è l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio educativo rivolto alla prima infanzia denominato “Nido d’Infanzia”, con capienza massima pari a 27 , presso l’immobile sito in Genova, VICO ROSA N.... Municipio Centro Est, nell’ambito del P.O.R. Liguria (2007/13) - ASSE 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Maddalena .

Si precisa che:

- Il CIG della presente gara è 5822457B81
- Il CPV è 85320000-8 Servizi sociali

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione in oggetto è stimato in complessivi Euro 1.517.368,00.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione e la decorrenza dei rapporti patrimoniali ed economici è stabilita in circa anni 10 (dieci) indicativamente dal 1° OTTOBRE 2014 al 31 LUGLIO 2024.

La consegna dell’immobile, previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 5, avverrà a seguito dell’aggiudicazione della concessione, al fine di consentire la richiesta di autorizzazione al funzionamento. Alla scadenza il rapporto è risolto di diritto, senza bisogno di disdetta scritta.

L’Amministrazione concedente si riserva di prorogare il contratto per il tempo necessario all’espletamento delle procedure per la selezione di un nuovo concessionario.

Il concessionario si obbliga all’esecuzione del servizio in regime di proroga alle stesse condizioni del precedente contratto.

Il concessionario potrà risolvere il rapporto di concessione purché preavvisi l’amministrazione con almeno 6 (sei) mesi di anticipo, al fine di consentire al Comune di Genova di esperire nuova gara. Il servizio non potrà essere comunque interrotto nel corso dell’anno scolastico.

Art. 4

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è un servizio educativo dedicato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, gestito in conformità alla legge regionale n° 6 del 9 aprile 2009, alla D.G.R. 588 del 12.05.2009 “Linee Guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art.30, comma 1, lett. D della L.R. 9/4/2009 n°6” e successive modifiche e integrazioni.

Il servizio dovrà essere svolto sulla base dei seguenti elementi:

a) funzionamento

Il rapporto adulto/bambino dovrà essere garantito secondo le disposizioni della normativa regionale. L'aggiudicatario deve assicurare che il servizio sia garantito per almeno 5 giorni alla settimana, per almeno 11 mesi l'anno da settembre a luglio, con un orario di apertura di almeno 9 ore a partire dalle 7.30 nei giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio prevede il pasto.

Il servizio dovrà prevedere un'organizzazione flessibile sempre e comunque coniugata alla qualità pedagogica.

Il servizio dovrà essere aperto al territorio e non potranno costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Le procedure di ammissione sono gestite dal concessionario; lo stesso garantisce la chiarezza e la trasparenza delle modalità di ammissione e l'accessibilità per tutti gli interessati alle informazioni sul servizio.

La supervisione pedagogica, il monitoraggio della qualità e l'integrazione con la rete dei servizi territoriali, aspetti curati dal concessionario, saranno condivisi e costantemente confrontati con la Civica Amministrazione in un'ottica di collaborazione e sinergia.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire almeno due eventi/occasioni di incontro e scambio all'interno della struttura aperti al territorio, con le finalità di sostenere la creazione di reti sociali e la diffusione della cultura dell'infanzia; l'eventuale maggiore offerta verrà valutata come indicato all'articolo 9 "PROGETTO GESTIONALE" punto C) del Disciplinare.

b) tariffe

La tariffa mensile massima che il concessionario potrà richiedere agli utenti, eventualmente soggetta ad aggiornamento ISTAT, è fissata in Euro 551,77, da intendersi comprensiva di: fruizione servizio educativo di almeno 9 ore giornaliere per 5 giorni/settimana, pasti, fornitura di pannolini durante la permanenza dei bambini al servizio, fornitura materiale igienico-sanitario (prodotti per l'igiene e la cura personale del bimbo).

Il concessionario provvederà autonomamente alla riscossione delle tariffe, senza alcun intervento da parte del Comune.

Il concessionario inoltre potrà prevedere una quota massima di iscrizione annuale al servizio a carico delle famiglie di Euro 200,00 (duecento/00). L'eventuale minore quota d'iscrizione annuale richiesta alle famiglie, verrà valutata come indicato all'articolo 9 "OFFERTA ECONOMICA" punto B) del Disciplinare

Tenuto conto che:

- il servizio educativo rivolto alla prima infanzia denominato "Nido d'Infanzia" presso l'immobile sito in Genova, vico rosa, 9, Municipio Centro Est, oggetto del presente capitolato, rientra nell'ambito del P.O.R. Liguria (2007/13) - ASSE 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Maddalena - Intervento N.3; in osservanza di quanto prescritto dall'art.55 del Regolamento (CE) 1083/2006 concernente i "progetti generatori d'entrata";
- il citato Progetto Integrato ha, fra l'altro, la finalità di incrementare i servizi al cittadino, in un quartiere che manifesta disagio socio-economico-culturale, con sviluppo demografico e carenze di spazi per la prima infanzia, favorendo inoltre l'integrazione e l'aggregazione sociale;
- per tutta la durata della concessione, in concedente non richiede alcun corrispettivo al concessionario per l'utilizzo dell'immobile finalizzato allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato;

il concessionario prevederà due posti a bambini, anche provenienti da liste d'attesa pubbliche del territorio, con una riduzione della tariffa proporzionale all'ISEE della famiglia (secondo i criteri del convenzionamento nidi PAC - D.G.C. 212/2011) senza alcun intervento né onere a carico del concedente.

A titolo esemplificativo si rende noto che, dai dati in possesso della Direzione, prendendo in considerazione un universo di 766 utenti in un periodo di 33 mesi, il singolo beneficio medio mensile può essere quantificato in Euro 140,00.

L'eventuale maggiore offerta verrà valutata come indicato all'articolo 9 "PROGETTO GESTIONALE" punto D) del Disciplinare.

Per le stesse motivazioni il concessionario prevederà un posto gratuito per un bimbo/a segnalato/a dai servizi dell'Ambito Sociale Territoriale (ATS) senza alcun intervento né onere a carico del concedente.

L'eventuale maggiore offerta verrà valutata come indicato all'articolo 9 "OFFERTA ECONOMICA" punto B) del Disciplinare.

c) progetto pedagogico

Le attività devono essere garantite dal concessionario nei termini previsti dal progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara e accettato dal Comune.

d) partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio

Il concessionario promuove e facilita la condivisione delle scelte educative del servizio da parte dei genitori, anche attraverso l'individuazione di specifiche forme di partecipazione.

e) personale educativo e ausiliario

Il funzionamento del servizio è assicurato dal personale educativo, dal personale ausiliario e da un coordinatore pedagogico; tali figure, comprese le eventuali sostituzioni, dovranno essere in possesso di titoli di studio secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l'utilizzo integrato delle diverse professionalità.

Il concessionario garantisce:

- la stabilità del personale al fine di limitare al massimo l'avvicendamento del personale educativo durante l'anno scolastico;
- la sostituzione tempestiva delle assenze del personale.

Ogni variazione di personale deve essere comunicata tempestivamente, non oltre 5 gg lavorativi, al Comune di Genova alla Direzione Ambiente Igiene Energia - Ufficio Vigilanza Sanitaria e per conoscenza alla Direzione Scuole, Sport e Politiche Giovanili.

f) formazione e aggiornamento

La formazione in servizio del personale costituisce elemento essenziale per lo sviluppo della professionalità; la formazione degli educatori è volta a rafforzare conoscenze specifiche legate alla cultura psico-pedagogica, agli aspetti relazionali e comunicativi, alla progettazione pedagogica, alle pratiche educative, alla documentazione, alle capacità creative ed espressive.

Per il personale educatore dovrà essere previsto un minimo di 20 ore annue, salvo diversamente disposto dalla normativa regionale.

Il concessionario è tenuto a garantire le ore di formazione previste nell'offerta di gara oltre quelle indicate come base minima.

a) igiene e pulizia dei locali

Il concessionario garantisce l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti.

Dovranno comunque essere garantite almeno due pulizie giornaliere a fondo dei servizi igienici dei bambini e una di tutti i locali.

Nei locali destinati alla toilette dei bambini dovrà essere predisposto materiale a perdere: carta podologo, asciugamani, guanti monouso.

Dovranno essere garantite mensilmente le sanificazioni dei materiali ludici e dei tappetoni e, almeno una volta all'anno, le pulizie straordinarie di tutti gli spazi (compresi vetri, porte, arredi, pavimenti, servizi, ecc).

Il concessionario è tenuto a garantire le ulteriori pulizie previste nell'offerta di gara oltre quelle indicate come base minima.

Art. 5 – IMMOBILE

L'immobile, ristrutturato secondo le ultime indicazioni volte al rispetto dell'ambiente ed al contenimento dei consumi, possiede, per tale attenzione all'ecologia, un valore aggiunto.

I locali di cui all'art. 1 e gli impianti fissi sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, con il vincolo di destinazione relativo al servizio di cui all'art 4. Per la fruizione degli spazi non è tenuto a corrispondere un canone annuo, ma è tenuto al pagamento dell'amministrazione, di tutte le utenze, della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, della obbligatoria pulizia periodica aree esterne. Al momento della consegna sarà redatto un verbale descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile controfirmato dalle parti.

Spetta al concessionario ogni iniziativa ed onere per rendere e mantenere i locali idonei alla funzione educativa, conformemente ai parametri tecnici stabiliti dalla vigente normativa.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e con tutti gli impianti funzionanti, fatti salvi i deterioramenti prodotti dall'uso, senza che possa richiedere alla Civica Amministrazione alcun compenso per gli interventi effettuati.

La riconsegna sarà ugualmente effettuata con la redazione di apposito verbale .

Art. 6

ARREDI E ATTREZZATURE

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella realizzazione dell'allestimento e nell'acquisto degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atti a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini. In particolare, gli arredi dovranno essere privi di spigoli vivi con bordi e angoli arrotondati, in colori opachi antiriflesso, costituiti di materiali e vernici atossiche. Dovranno essere fabbricati con caratteristiche di ergonomia, sicurezza, stabilità e resistenza nel rispetto delle normative vigenti per arredi da destinarsi a comunità scolastiche. In particolare i tavoli e le seggioline dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1729/2006 parti 1 e 2. I pannelli di legno devono essere di classe E1, ovvero ad emissione di formaldeide controllata.

E' responsabilità del concessionario acquistare arredi ed attrezzature presso fornitori che garantiscano il rispetto della normativa vigente relativamente al singolo prodotto ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 7

COSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- il costo della pratica relativa all'autorizzazione al funzionamento del servizio "nido d'infanzia" oggetto del capitolato;
- il costo del personale impiegato e delle eventuali sostituzioni;
- i costi relativi all'acquisto, manutenzione e/o sostituzione degli arredi;
- la sostituzione dei beni lesionati o risultanti inservibili;
- l'acquisto dei materiali igienico sanitari e di consumo (pannolini, detersivi per gli usi necessari, guanti monouso, carta asciugamani, carta podologo, ecc);
- l'acquisto dei materiali didattici e quanto ritenuto necessario al funzionamento del servizio;
- il costo delle utenze relative alla struttura: luce, telefono, gas, acqua, riscaldamento compresi gli eventuali costi di attivazione delle utenze e quant'altro relativo alla conduzione dell'immobile ed alla gestione del servizio;
- la tassa per la raccolta rifiuti;
- il costo derivante dalla revisione periodica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, dei presidi antincendio con sostituzione dei pezzi non funzionanti;
- le eventuali spese di amministrazione;
- i costi per la conduzione, gestione, manutenzione straordinaria e ordinaria dell'impianto termico da parte di una ditta qualificata da effettuarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- i costi per la conduzione, gestione, manutenzione straordinaria e ordinaria dell'ascensore da parte di una ditta qualificata da effettuarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- i costi di pulizia ordinaria e straordinaria, comprensivi dei necessari detersivi e attrezzature;
- le spese per l'esecuzione di tutti gli interventi, sia di manutenzione ordinaria, sia di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, senza per questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta e previa autorizzazione epistolare del Comune.

I costi a carico del concessionario devono essere esplicitati nel piano economico finanziario - contenuto nell'offerta e riportato - relativo alla copertura della gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

Art. 8 CONTROLLI

La civica amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli periodici su tutti gli aspetti previsti dal presente capitolato ed offerti in sede di gara, così come previsto al successivo art. 12.

Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a richiedere l'autorizzazione al funzionamento prima dell'inizio dell'attività e a mantenere le condizioni previste per il rilascio della stessa. I costi dell'autorizzazione sono a suo carico.

Lo stesso si impegna inoltre a dare massima collaborazione nelle periodiche rilevazioni e monitoraggi svolte anche in collaborazione con altri Enti.

Il concessionario deve trasmettere semestralmente al Comune di Genova, il numero dei bambini iscritti e frequentanti il servizio con particolare segnalazione per quelli a titolo ridotto (n° definito in sede di gara);

Il concessionario, in relazione alle attività svolte nell'immobile, garantisce:

- la presenza di un coordinatore pedagogico in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale;
- la stabilità del personale educatore, al fine di limitare al massimo l'avvicendamento del personale educativo durante l'anno scolastico;
- la presenza di collaboratori
- la sostituzione tempestiva del personale assente;
- la fruizione, da parte di ciascun educatore, di formazione permanente;
- la chiarezza e la trasparenza della modalità di ammissione e l'accessibilità a tutti gli interessati alle informazioni sul servizio;
- la tenuta di un registro delle presenze giornaliere;
- il rispetto degli obblighi relativi alla gestione del nido d'infanzia, nonché alla conduzione dei locali, senza pretendere alcun compenso dal Comune di Genova;
- l'applicazione delle normative di legge e dei CCNL, applicabili al personale impiegato;
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.L. 81/2008 e successive modificazioni;
- l'adeguata copertura assicurativa per i danni provocati agli operatori e agli utenti durante lo svolgimento del servizio e non coperti dalle assicurazioni obbligatorie;
- la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e alle loro famiglie ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

È fatto obbligo al concessionario, entro il secondo anno di attività del servizio, richiedere ed ottenere l'attestato di accreditamento dalla Regione Liguria (D.G.R. 1471/2011 e 234/2012).

Lo stesso si rende disponibile inoltre, su richiesta della Civica Amministrazione, al convenzionamento di posti/bambino su proposta dell'Ente.

Art. 10

ATTIVITA' ULTERIORI IN CARICO AL CONCESSIONARIO

La struttura concessa dovrà essere utilizzata per lo svolgimento del servizio "nido d'infanzia" oggetto del presente capitolato.

Negli spazi assegnati, potranno essere realizzati, esclusivamente dal concessionario, altri servizi rivolti a bambini da 0/3 anni, al di fuori dalle ore dedicate al servizio; il concessionario potrà offrire alle famiglie altre tipologie di attività non comprese nel servizio "Nido d'infanzia" (pomeridiane, festive, il sabato e nel mese di agosto), purché non in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in materia. I costi di tali attività saranno determinati dall'aggiudicatario che provvederà autonomamente all'eventuale riscossione delle tariffe, senza alcun intervento ed onere da parte del Comune di Genova.

Art. 11

DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE

Al concessionario è fatto divieto di subappaltare la gestione della struttura a terzi; è concesso solamente appaltare, se ritenuto vantaggioso, l'igiene e la pulizia dei locali, degli spazi esterni e la manutenzione delle attrezzature, di arredi che di strutture.

E' altresì vietata la subconcessione dell'immobile e/o la cessione dell'atto di concessione.

Art. 12
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Scuole, Sport e Politiche Giovanili ed la Direzione Patrimonio e Demanio, vigilerà sul corretto utilizzo della struttura da parte del concessionario attraverso periodiche visite di monitoraggio: a tal fine il personale comunale, opportunamente identificabile, avrà libero accesso alla struttura stessa.

Il concessionario dovrà, altresì, consentire in qualsiasi momento il libero accesso all'immobile da parte del personale comunale incaricato di eseguire interventi o ispezioni di carattere tecnico e si impegna a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio e dell'immobile affidati e degli obblighi contrattuali.

Qualora vengano rilevati:

- la non coerenza con il progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- il mancato ottenimento dell'accreditamento regionale (decreto ai sensi della DGR 234/2012), la revoca ovvero il mancato rinnovo dello stesso;
- un utilizzo difforme dei locali concessi, ovvero in caso di danni all'immobile o di interventi di ristrutturazione non autorizzati,
- la non osservanza, singola e o reiterata, di ogni prescrizione contenuta nel presente capitolato e nel successivo contratto;

il Comune di Genova procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni che hanno portato all'assegnazione dei locali fissando un termine perentorio entro cui provvedere.

Decorso tale termine, l'amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione riservandosi in ogni caso il diritto di rivalersi sul concessionario per il risarcimento di eventuali danni e/o per le spese sostenute per il ripristino delle condizioni iniziali.

La concessione sarà comunque revocabile per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

Art. 13
MANLEVA (OBBLIGHI ASSICURATIVI)

Il concessionario è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento del servizio, dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi ed inoltre coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o persone occorsi durante lo svolgimento dell'attività nell'immobile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

Art. 14
SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario; è altresì a carico del concessionario ogni eventuale altro onere fiscale presente e futuro.

Art. 15
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la concessione del servizio oggetto del presente Capitolato è competente il Foro di Genova.

Per quanto attiene la concessione degli immobili si precisa che, trattandosi di “concessione amministrativa”, l’uso, il godimento, l’eventuale sgombero degli stessi sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, saranno disciplinati dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.